



Comune di Fara Vicentino

Provincia di Vicenza

Piazza Arnaldi, 1 CAP. 36030 - P.I. 00452380249 Cod. Fisc. 93004390246

faravicentino.vi@cert.ip-veneto.net

REGOLAMENTO

**PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI E MATERIALI AI
SENSI DELL'ART. 12 LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241**

INDICE

TITOLO 1° - NORME GENERALI

- ART. 1 - FINALITA' E CAMPI DI INTERVENTO
- ART. 2 - I BENEFICI CONCESSI DAL COMUNE
- ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI
- ART. 4 - ESCLUSIONI DAI BENEFICI
- ART. 5 - MODALITA' E CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI

TITOLO 2° - CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI E COMITATI

- ART. 6 - MISURA DEI BENEFICI ECONOMICI ED ANTICIPAZIONI
- ART. 7 - CASI PARTICOLARI
- ART. 8 - INIZIATIVE OCCASIONALI
- ART. 8 bis - BENEFICI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL'ALBO COMUNALE E/O DEGLI ALTRI SOGGETTI BENEFICIARI DI CUI ALL' ART. 3) DEL PRESENTE REGOLAMENTO

TITOLO 3° - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI

- ART. 9 - ASSISTENZA ALLA PERSONA E ALLE FAMIGLIE
- ART. 10 - CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE IN ISTITUTI

TITOLO 4° - MODALITA' DI EROGAZIONE

- ART. 11 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE DEI BENEFICI
- ART.12 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
- ART.13 - DECADENZA
- ART.14 - RESPONSABILITA'

TITOLO 5° - PATROCINIO

- ART.15 - PATROCINIO DEL COMUNE

TITOLO 6° - NORME FINALI

- ART.16 - ABROGAZIONE

TITOLO 1° - NORME GENERALI

ART. 1 - FINALITA' E CAMPI DI INTERVENTO

1. In attuazione dello Statuto comunale e dell'art.12 della L. 7 agosto 1990 n.241 e successive modifiche ed integrazioni, il presente regolamento disciplina i criteri per la concessione, da parte del Comune, di contributi, sussidi e benefici economici in genere, in relazione ai seguenti settori di attività:

- a) attività sociali, di assistenza alla persona e di accoglienza;
- b) attività di tutela e promozione dei diritti umani ed iniziative umanitarie;
- c) attività culturali, celebrazioni istituzionali e della memoria;
- d) attività scolastiche, formative, di orientamento scolastico;
- e) attività prescolastiche e per il tempo libero dei bambini;
- f) attività sportive e per il tempo libero;
- g) attività di tutela e valorizzazione ambientale, del paesaggio, dei beni architettonici e dei monumenti e siti archeologici ricadenti anche al di fuori del territorio comunale ma connessi alla storia locale;
- h) attività di promozione dei prodotti locali;
- i) attività di sviluppo economico industriale, commerciale, artigianale e turistico;
- j) attività di promozione e sostegno del lavoro e dell'occupazione giovanile;
- k) attività volte alla sicurezza del cittadino e della città in genere;
- l) altre attività e/o iniziative occasionali e/o non riferibili ai settori di cui sopra individuate dalla Giunta con propria deliberazione.

2. L'entità dei benefici economici è annualmente quantificata in sede di Bilancio nel rispetto dei limiti posti dalle norme sulla finanza pubblica ed è articolata in sede di PEG secondo le attività elencate al comma 1.

3. Nell'articolazione della spesa di cui al comma 2 e in relazione alle risorse disponibili la Giunta definisce le priorità di assegnazione dei contributi alle varie attività.

4. La Giunta articola le singole attività specificandole in relazione ai programmi dell'Ente e ai bisogni che emergono dalla società.

5. L'erogazione di contributi non deve avere né il carattere né i contenuti della sponsorizzazione di soggetti, attività, gruppi e simili.

6. Il presente regolamento si applica solo in via meramente residuale all'erogazione e/o assegnazione di benefici comunque denominati da parte del Comune per conto della U.E., Stato, Regione, Provincia, e per i quali valgono regole e criteri stabiliti dalle specifiche norme comunitarie, statali e regionali.

ART. 2 - I BENEFICI CONCESSI DAL COMUNE

1. I benefici di cui al presente regolamento costituiscono una forma di sostegno alle attività e iniziative dei soggetti elencati nel successivo articolo 3 che, secondo i principi dell'art. 118 della Costituzione Italiana, concorrono a erogare servizi per la crescita del paese e non sono finalizzati a promuovere l'immagine dell'Amministrazione Comunale.

2. I benefici concessi dal Comune ai sensi del presente regolamento sono costituiti da:

- a) assegnazione di contributi economici e benefici materiali;
- b) concessione temporanea dell'uso agevolato o gratuito di beni mobili ed immobili, spazi pubblici e di uso pubblico, strutture, impianti ed attrezzature comunali in genere, previa sottoscrizione di apposita convenzione;
- c) prestazione di un servizio o di una attività comunale economicamente valutabile;
- d) altre forme di intervento comunque denominate che possano costituire un vantaggio economico per il beneficiario quali, a mero esempio, esoneri o riduzioni di tariffe o di imposte comunali ove consentito dalla legge, promozione dell'attività del beneficiario, ecc.

3. La concessione dei benefici economici deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia tributaria, tariffaria e fiscale.

ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono accedere ai benefici di cui al presente regolamento i soggetti che svolgono un'attività di particolare interesse per la collettività e/o per la promozione del territorio e dell'economia locale nell'ambito dei settori di attività individuati all'art. 1, secondo priorità stabilite dalla Giunta, ed in particolare:

- a) enti ed istituzioni pubbliche, forze dell'ordine e servizi giudiziari;
- b) associazioni e soggetti iscritti all'albo comunale delle associazioni;
- c) fondazioni e associazioni partecipate dal Comune;
- d) altre fondazioni, ONLUS, O.N.G., cooperative sociali, associazioni di categoria e di lavoratori, organizzazioni religiose ed altre istituzioni anche private dotate di personalità giuridica;
- e) associazioni non riconosciute e/o non iscritte all'albo delle associazioni del Comune e comitati in genere;
- f) enti e soggetti privati non individuali, per attività e iniziative prive di scopo di lucro.

2. Possono altresì accedere ai benefici di cui al presente regolamento le persone e i nuclei familiari residenti nel territorio del Comune che versano in stato di bisogno, di emarginazione o di grave disagio determinato da difficoltà sociali, condizioni di non autonomia o inadeguatezza di reddito, secondo quanto stabilito dal presente regolamento. Salvo il caso di grave emergenza sociale e salvo quanto previsto dal successivo art. 9, per nucleo familiare deve intendersi quello definito dall'art.4 del D.P.R. 223/1989, così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico.

3. Possono altresì beneficiare di contributi, anche materiali, da parte del Comune:

- a) nella forma di borse di studio, gli studenti in relazione allo stato di bisogno e al merito scolastico, secondo quanto previsto dai bandi approvati dalla Giunta ovvero da coloro che le hanno istituite affidandone la gestione e l'assegnazione al Comune;
- b) nella forma di riconoscimenti anche materiali, i neo laureati, secondo le specifiche direttive emanate dalla Giunta e rese pubbliche;
- c) nella forma di borse di studio/lavoro e/o di voucher individuali anche per percorsi formativi di riqualificazione, i giovani non occupati ovvero i lavoratori che hanno perso il posto di lavoro, secondo le specifiche direttive emanate dalla Giunta e rese pubbliche;

d) gli asili nido privati e le scuole dell'infanzia paritarie funzionanti sul territorio comunale, secondo specifici accordi/convenzioni approvati dalla Giunta;

e) le scuole dell'infanzia statali e le scuole primarie e secondarie di primo grado statali e paritarie, per garantire il diritto allo studio, a sostegno di progetti didattici o a sostegno delle spese di funzionamento, secondo quanto stabilito dalla legge e dagli specifici criteri approvati dalla Giunta e resi pubblici;

f) i soggetti pubblici o privati di cui al comma 1 che attivano iniziative di sviluppo dell'innovazione, della valorizzazione e diffusione delle conoscenze innovative delle aziende, ovvero ricerche nel campo dello sviluppo d'impresa, ovvero percorsi di formazione per inserimenti lavorativi finalizzati all'occupazione in genere secondo accordi di programma/convenzioni approvati dalla Giunta e nel rispetto della legge e delle direttive europee;

g) nella forma della fornitura di materiali e mezzi, ovvero del contributo economico ovvero della riduzione od esenzione da tributi comunali, i soggetti pubblici o privati di cui al comma 1 che attivano iniziative di recupero collaborativo con il Comune di beni pubblici, ovvero iniziative di tutela della pubblica incolumità e di riduzione dei rischi connessi al territorio e di miglioramento ambientale nel rispetto della normativa vigente, ovvero che intervengono, previa approvazione del progetto da parte del Comune, nella pulizia, manutenzione o abbellimento di aree verdi, piazze o strade ed in genere nella valorizzazione di una limitata zona del territorio. In tal caso sarà approvata una specifica convenzione con la quale sarà stabilita altresì la quota massima di partecipazione dell'Ente all'iniziativa;

h) le attività connesse allo svolgimento di iniziative di protezione civile in operazioni di carattere umanitario e in interventi in caso di eventi calamitosi anche se di addestramento, purché esse siano disposte dal Sindaco o da altra autorità di Protezione civile.

4. Qualora sia effettuata una raccolta di fondi nel corso delle attività e delle iniziative ammesse ai benefici, i fondi così raccolti dovranno essere devoluti alle stesse finalità per le quali è stato concesso il beneficio, ad enti ed istituti assistenziali o culturali nonché a singoli cittadini in stato di bisogno preventivamente indicati all'atto della domanda.

ART. 4 - ESCLUSIONI DAI BENEFICI

1. Non possono essere ammessi ai benefici di cui al presente regolamento:

a) i partiti politici e le associazioni/fondazioni/comitati che ad essi si richiamano o dai medesimi organizzati o promossi;

b) le persone giuridiche e gli enti anche di fatto affiliati a società segrete;

c) le associazioni e i comitati i cui statuti non siano improntati a principi costituzionali di democrazia e di libero accesso a tutti i cittadini senza discriminazione alcuna;

d) le attività e le iniziative di associazioni e comitati svolte ad esclusivo beneficio dei propri associati o componenti, salvo che non perseguano evidenti e comprovati interessi della collettività locale e o puntuali interessi sociali anche in via sussidiaria;

e) le attività e le iniziative non conformi ai requisiti stabiliti dai bandi e dalle direttive di Giunta ovvero in contrasto con le normative regionali, nazionali ed europee.

ART. 5 - MODALITA' E CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI

1. I benefici di cui all'art. 2 del presente regolamento sono concessi, di norma, avuto riguardo ai seguenti criteri generali con riferimento all'iniziativa proposta come di seguito esposto:

- coerenza con la programmazione del Comune;
- incidenza sulle famiglie, sui bambini, sui giovani, sugli anziani e sulle categorie deboli;
- incidenza sull'economia e sul lavoro;
- incidenza sulla salute e sulla sicurezza dei cittadini e del paese;
- incidenza sulla tutela dell'ambiente e del territorio;
- valore innovativo;
- valore culturale e formativo;
- valore sportivo;
- valore aggiunto per l'immagine del paese;
- ampiezza dell'ambito territoriale di interesse coinvolto e potenzialità della rete;

2. Nell'ambito delle somme stanziare, ad eccezione di quanto previsto nel successivo art. 9, la Giunta può declinare con proprio provvedimento i criteri sopra esposti specificandoli, graduandoli, quantificandoli e attribuendo priorità temporali, emanando specifiche direttive che saranno rese pubbliche in relazione ad uno o più campi d'intervento di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

3. Nell'ambito delle somme stanziare, ad eccezione di quanto previsto nel successivo art. 9, la Giunta ha facoltà altresì di emanare bandi pubblici per uno o più campi di intervento di cui all'art. 1, contenenti le modalità ed i termini, nonché i requisiti necessari per la presentazione delle domande e gli specifici criteri di assegnazione dei benefici. Indica altresì l'ammontare delle somme disponibili.

4. Sulla base delle direttive emanate ovvero dei criteri prestabiliti e delle altre statuizioni del bando, il responsabile del servizio competente provvede all'istruttoria delle domande pervenute nei termini, alla stesura di una graduatoria, alle ammissioni/esclusioni conseguenti e all'assegnazione dei contributi fino alla concorrenza delle somme stanziare e disponibili a bilancio.

5. E' facoltà del responsabile del servizio competente erogare un acconto sul contributo concesso in relazione all'entità dello stesso e all'ampiezza dell'attività da svolgere. L'acconto, comunque, non può superare la metà del contributo assegnato.

6. Il soggetto beneficiario del contributo è autorizzato ad apporre la dicitura "con il contributo del Comune di Fara Vicentino" sul materiale di comunicazione dell'iniziativa.

7. Di norma è fatto divieto di usare lo stemma comunale, salvo nei casi in cui il Comune abbia formalmente e per iscritto concesso il proprio patrocinio e/o nei casi di iniziative realizzate con la collaborazione e/o il contributo del Comune.

8. Limitatamente ai benefici da erogare a persone e/o a famiglie in stato di bisogno e di assistenza, la Giunta delibera specifiche modalità di accesso ai benefici stessi, individuando i diversi livelli di sostegno e di aiuto che si rendono necessari in relazione alle circostanze sociali ed economiche e le priorità, nonché i tempi ritenuti adeguati per la presentazione delle istanze di accesso ai benefici previsti per le singole fattispecie.

9. Limitatamente ai benefici da erogare per la promozione dei diritti umani, la Giunta può anche sottoscrivere convenzioni con ONG riconosciute e operanti in quel territorio in cui si intende operare per l'attuazione di progetti di aiuto allo sviluppo.

10. Nel provvedimento di concessione dei benefici oggetto del presente regolamento deve espressamente risultare, l'osservanza dei criteri e delle modalità qui stabilite.

TITOLO 2° - CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI E COMITATI

ART. 6 - MISURA DEI BENEFICI ECONOMICI ED ANTICIPAZIONI

1. Il beneficio economico erogato dal Comune non può eccedere l'80% della spesa prevista e ammessa a contributo per lo svolgimento dell'attività o dell'iniziativa comunque denominata.

2. Tale limite può essere superato fino al 100% della spesa prevista e ammessa a contributo, solo con provvedimento motivato della Giunta e soltanto nei seguenti casi:

- a) contributo ad istituzioni pubbliche e fondazioni partecipate dal Comune;
- b) contributo per eventi o attività di rilevante interesse per la collettività ovvero di rilevante significato civico, economico, sociale, occupazionale, culturale, religioso e sportivo;
- c) contributi per interventi in caso di eventi calamitosi.

3. L'entità del beneficio economico non può in ogni caso superare la differenza tra le spese previste e le entrate, comunque realizzate dal beneficiario, per l'attività o l'iniziativa ammessa.

4. Non sono ammissibili ai benefici del presente regolamento le seguenti spese:

- a) le spese per compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, erogati a soci o aderenti, per prestazioni personali di qualsiasi tipo rese dai soci o aderenti stessi, salvo il rimborso delle spese vive da questi sostenute a nome e per conto dell'associazione e adeguatamente dimostrate;
- b) le spese per pranzi e cene sociali, di rappresentanza, di lavoro o comunque denominati, assunte a favore dei beneficiari e dei loro associati e/o collaboratori a qualsiasi titolo;
- c) le spese per regalie od altre spese voluttuarie di ogni natura e specie, assunte dai beneficiari a favore di chiunque.

ART. 7 - CASI PARTICOLARI

1. In casi particolari, adeguatamente motivati e documentati, la concessione dei benefici di cui al presente regolamento può essere disposta dalla Giunta a favore di enti, istituzioni, fondazioni, associazioni, comitati, O.N.G. e cooperative sociali, per interventi di solidarietà e cooperazione internazionale a favore di popolazioni dei Paesi in via di sviluppo e/o per interventi di solidarietà a favore di popolazioni in condizioni disagiate conseguenti a eventi straordinari e/o a calamità naturali e/o per iniziative umanitarie di carattere urgente ed eccezionale.

2. Non sono soggette alla disciplina del presente regolamento le iniziative che la Giunta, per particolari motivi di rilevanza pubblica, ritenga di promuovere, in diretta collaborazione con soggetti terzi qualificati, nell'interesse della comunità locale, provinciale, regionale e nazionale. In tal caso i rapporti saranno regolati da specifica convenzione approvata dalla Giunta.

ART. 8 - INIZIATIVE OCCASIONALI

1. Per attività o iniziative di tipo occasionale ritenute, a insindacabile giudizio della Giunta, comunque meritevoli di sostegno, le domande di erogazione di benefici economici, nei limiti delle somme all'uopo stanziare, e/o di mezzi e materiali, dovranno essere presentate al protocollo dell'Ente di norma 30 giorni prima della data di inizio dell'attività proposta.

2. Per tali iniziative la domanda dovrà contenere tutti i seguenti elementi:

- a) denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita I.V.A. del soggetto richiedente e del suo legale rappresentante;
- b) descrizione e durata dell'iniziativa, della manifestazione o dell'attività che si intende realizzare con il contributo richiesto, declinata con riferimento ai criteri di cui all'art. 8, comma 1;
- c) specificazione del tipo di beneficio richiesto (economico e/o materiale e/o di servizio);
- d) indicazione di eventuali benefici richiesti ad altri soggetti pubblici o privati (sponsor);
- e) piano delle entrate e delle spese previste per la realizzazione degli interventi, delle iniziative o delle manifestazioni singole od occasionali;
- f) quantificazione del contributo economico richiesto;
- g) impegno ad utilizzare il beneficio concesso per le finalità dichiarate nella domanda;
- h) impegno a restituire, nello stato in cui sono stati consegnati e nei tempi stabiliti, i beni comunali dati in uso;
- i) impegno a presentare a consuntivo un dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese sostenute e apposita documentazione relativa all'attestazione del raggiungimento degli obiettivi prefissati nel progetto ammesso a contributo;
- l) dichiarazione che l'attività/iniziativa non è realizzata a scopo di lucro;
- m) dichiarazione che indichi l'applicabilità o meno della ritenuta d'acconto prevista dall'art.28 del D.P.R. n. 600/1973, la non rilevanza ai fini I.V.A. del contributo e la non assoggettabilità del medesimo all'Imposta I.R.E.S.;
- n) dichiarazione della mancanza di condanne e/o procedimenti giudiziari in atto per delitti contro la Pubblica Amministrazione, in capo al legale rappresentante del soggetto richiedente;
- o) attestazione, da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente, di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento o altre procedure concorsuali;
- p) modalità di accredito del contributo.

3. Qualora il soggetto richiedente dia attuazione all'iniziativa proposta senza aver prima acquisito la disponibilità del Comune a concedere i benefici richiesti, nessuna pretesa potrà essere vantata nei confronti dell'Ente qualora la sua istanza venisse rigettata.

4. Sulle domande per iniziative occasionali decide la Giunta previa istruttoria dei competenti uffici. Restano fermi e applicabili i commi 5, 6, 7 dell'art. 5 precedente.

ART. 8 bis - BENEFICI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL'ALBO COMUNALE E/O DEGLI ALTRI SOGGETTI BENEFICIARI DI CUI ALL' ART. 3) DEL PRESENTE REGOLAMENTO

La Giunta Comunale può deliberare di concedere benefici economici annuali a sostegno delle attività ordinarie delle associazioni iscritte all'albo comunale e/o degli altri soggetti di cui all'art. 3) del presente Regolamento, previa presentazione di domanda redatta su apposito modulo disponibile presso il Municipio e on line sul sito istituzionale <http://www.comune.faravicentino.vi.it/>.

Le suddette domande devono essere presentate entro il 31 ottobre di ciascun anno. La Giunta Comunale erogherà i suddetti contributi solo a fronte di un disavanzo tra entrate ed uscite relative all'ultimo bilancio consuntivo presentato dall'associazione e/o dagli altri soggetti di cui all'art. 3) del presente Regolamento, precisando che l'entità del contributo non potrà superare il 100% del suddetto disavanzo.

La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere il contributo richiesto e non vincola in alcun modo l'Ente.

TITOLO 3° - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI

ART. 9 - ASSISTENZA ALLA PERSONA E ALLE FAMIGLIE

1. Nell'ambito delle disponibilità del Bilancio di previsione sono attivati i seguenti interventi di assistenza alla persona e alle famiglie:

- a- agevolazioni tariffarie sui servizi erogati;
- b- contributi economici ordinari continuativi;
- c- contributi economici straordinari finalizzati.

2. Per accedere agli interventi di cui al comma 1, il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza nel Comune di Fara Vicentino;
- b) per i cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea, il possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità;
- c) ISEE inferiore alla soglia di accesso, pari all'importo annuo della pensione minima erogata dall'Inps (da aggiornare annualmente);
- d) esistenza di un bisogno socio-economico verificato da parte del servizio sociale.

3. Costituiscono motivi di esclusione dagli interventi di cui al comma 1, lettere a) (agevolazioni tariffarie) e b) (contributi ordinari):

a) la titolarità di diritti di proprietà o usufrutto su beni immobili ad eccezione dell'abitazione (compresa una sola pertinenza) in cui risiede il nucleo familiare richiedente, che deve essere ricompresa in una delle seguenti categorie catastali: A/2, A/3, A/4, A/5, A/6;

b) il possesso dei seguenti beni mobili registrati:

- uno o più autoveicoli di potenza massima superiore a 60 kW immatricolati nei 24 mesi precedenti la richiesta di intervento;
- uno o più motocicli immatricolati nei 24 mesi precedenti la richiesta di intervento;
- camper e unità mobili, ad eccezione di quelli adibiti ad uso abitativo;

- uno o più natanti o barche da diporto;

c) la manifesta incongruenza fra quanto dichiarato e il tenore di vita mantenuto dal richiedente;

d) la mancata presentazione alle verifiche periodiche;

e) la mancata adesione e mancata collaborazione nell'attuazione del progetto personalizzato e/o inosservanza degli impegni presi (ricerca attiva di occupazione, cura nei confronti dei congiunti, servizio di volontariato alla comunità locale, ecc.);

f) la mancata attivazione nel reperimento di risorse nell'ambito familiare allargato (familiari tenuti agli alimenti ex art. 433 del codice civile)

4. I motivi di esclusione di cui al comma 3, lettere c), d) ed e) si applicano anche alle richieste di intervento di cui al comma 1, lettera c) (contributi straordinari).

5. Nel caso di persona non residente, che si trovi in un particolare e indifferibile stato di bisogno, emarginazione o indigenza, è possibile derogare ai requisiti sopra indicati per l'attivazione degli interventi destinati al superamento della sola emergenza. Nel caso di persona non residente che necessiti di ulteriori interventi, viene interpellato il Comune di provenienza perché assuma un preventivo e formale impegno di spesa, finalizzato a rifondere il Comune di Fara Vicentino del costo dell'intervento.

6. La Giunta, sulla base delle tariffe approvate dagli organi competenti, può determinare la misura delle agevolazioni tariffarie da applicare ai singoli servizi erogati dal Comune, anche per scaglioni, in funzione della capacità economica del nucleo familiare in stato di bisogno, valutata secondo il criterio dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) e/o secondo altri criteri sperimentali innovativi che si ritenga di utilizzare per dare maggior peso al carico familiare.

7. Annualmente verrà effettuata dai competenti uffici la revisione della situazione economica e familiare degli utenti ai quali vengono praticate tariffe agevolate per servizi in genere, al fine di verificare la permanenza o meno del beneficio. A tal fine il beneficiario è tenuto a presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica ai sensi del DPCM n. 159/2013 e l'Attestazione rilasciata da soggetto autorizzato. In mancanza o in caso di rifiuto a presentare le predette Dichiarazione e Attestazione, il beneficio concesso sarà sospeso.

8. Per l'erogazione degli interventi di cui al comma 1 viene valutato il bisogno socio-economico della persona e della famiglia, tenendo conto delle risorse della rete familiare e sociale, delle prestazioni erogate o erogabili dal sistema integrato dei servizi, nonché della capacità economica del nucleo familiare in stato di bisogno, valutata secondo il criterio dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente). Nella medesima valutazione sono considerate, a seconda della tipologia delle prestazioni richieste dall'interessato e/o individuate dal servizio, le eventuali altre risorse economiche, reddituali e patrimoniali, e le spese non rilevabili e/o non ponderate con lo strumento dell'ISEE. Si potrà tener conto, inoltre, di particolari aspetti che possono caratterizzare lo stato di bisogno sociale del nucleo familiare, rilevati e/o segnalati dal servizio sociale comunale e dai servizi territoriali e che possono comprendere situazioni impreviste che incidono sensibilmente sulla situazione reddituale rispetto quanto risultante dalla certificazione ISEE.

9. L'intervento economico straordinario di cui al comma 1, lettera c), consiste nell'erogazione di un contributo "una tantum" finalizzato ad integrare la situazione socio-economica della persona e/o del nucleo in presenza di eventi e/o oneri economici straordinari, di situazioni di emergenza abitativa, di eventi luttuosi, di particolari spese relative alla stagione invernale, di prestazioni a carattere sanitario di importanza vitale non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale.

10. Con proprio motivato provvedimento la Giunta Comunale può derogare alle modalità per l'accesso ai contributi ordinari e straordinari, come sopra definite, in casi eccezionali di particolare disagio/bisogno

sociale, adeguatamente motivati. Possono costituire motivo di deroga le particolari esigenze di integrazione sociale, scolastica e di tutela dei minori.

ART. 10 - CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE IN ISTITUTI

1. L'intervento economico per far fronte alle spese di inserimento temporaneo in strutture consiste nell'erogazione di un contributo a favore di persone, residenti nel Comune, la cui necessità di inserimento venga segnalata dai competenti servizi sociali territoriali e in particolare dall'Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D) dell'Ulss. L'importo del contributo erogabile sarà calcolato tenendo conto dell'ISEE inferiore alla soglia di accesso, pari all'importo annuo della pensione minima erogata dall'Inps, e dei criteri di cui all'articolo 9, comma 8. L'inserimento in struttura dovrà essere garantito, comunque, per le situazioni "a rischio" segnalate dai servizi territoriali.
2. L'intervento economico per far fronte alle spese di inserimento definitivo in strutture, consiste nell'assunzione di quota parte della retta a favore di persone, residenti nel Comune al momento dell'ingresso in struttura, la cui necessità di inserimento venga segnalata dai competenti servizi sociali territoriali e in particolare dall'Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D) dell'Ulss.
3. L'integrazione economica della retta di cui al comma 2 può essere concessa a persone in stato di bisogno non in grado di provvedere con le proprie risorse e/o con quelle dei familiari, così come specificato all'articolo 9, comma 8, e in genere viene riservata al pagamento della retta per la quota di natura sociale, definita in base ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) adottati dall'Ulss e al netto del contributo regionale previsto. L'inserimento in strutture dovrà essere garantito, comunque, per le situazioni "a rischio" segnalate dai servizi territoriali.
4. Per le situazioni in cui la persona istituzionalizzata non sia in grado di provvedere ai propri interessi anche di autonomia economica, ci si potrà avvalere degli istituti previsti dalle vigenti normative ed in particolare dell'Amministratore di sostegno di cui alla Legge n. 6/2004 e s.m.i..
5. Di norma alla persona inserita in struttura con integrazione economica della retta, verrà garantita una quota mensile per le spese personali, salvo particolari condizioni in cui si possono trovare il ricoverato e/o i suoi familiari.
6. Si applicano in tutti i casi previsti dal presente articolo le disposizioni di cui all'art. 9, commi 2 e 3.

TITOLO 4° - MODALITA' DI EROGAZIONE

ART.11 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE DEI BENEFICI

1. La domanda deve essere redatta su apposito modulo scaricabile dal sito del Comune o disponibile gratuitamente presso il competente ufficio, va indirizzata al Sindaco e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente, ovvero dall'interessato.
2. Nella domanda devono essere indicati tutti gli elementi richiesti dal bando, ovvero dalle direttive della Giunta, ovvero dal presente regolamento secondo le circostanze, nessuno escluso.

ART.12 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO

1. La liquidazione del contributo viene fatta dal Responsabile del servizio competente o suo delegato, a condizione che l'iniziativa si sia svolta in conformità al programma ed al preventivo di spesa presentato e

ammesso a contributo. Nel caso di realizzazione parziale, o di costi reali inferiori rispetto al preventivo, il contributo sarà liquidato riducendolo in proporzione. Solo eccezionalmente ed in casi particolari di comprovata valenza culturale, sociale e aggregativa e su esplicita richiesta motivata del beneficiario del contributo stesso, la Giunta, con proprio provvedimento, può, pur in presenza di bilancio consuntivo con voci di spesa inferiori rispetto al preventivo presentato, stabilire di non procedere alla predetta riduzione proporzionale. L'iniziativa ammessa a contributo deve comunque essere stata totalmente realizzata. In ogni caso l'entità del beneficio non può superare il disavanzo desumibile dal rendiconto economico dell'iniziativa ammessa a contributo. Qualora i costi dell'iniziativa risultassero superiori a quelli ammessi, non si darà luogo ad alcun aumento del beneficio originariamente concesso.

2. Per ottenere la liquidazione del contributo concesso, il beneficiario dovrà presentare entro 60 giorni dall'evento la seguente documentazione:

a- relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa;

b- rendiconto economico della gestione firmato dal legale rappresentante;

c- copie delle fatture quietanzate, od altro documento valido fiscalmente, a dimostrazione della spesa sostenuta. Il beneficiario ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa al possesso dei predetti documenti fiscali. In tal caso il Comune procederà ai sensi di legge a idonei controlli anche a campione e a estrazione sul 5% delle dichiarazioni presentate nell'anno e comunque in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità della predetta dichiarazione;

d- copia del materiale di promozione della manifestazione (volantini, ecc.);

e- dichiarazione che le fatture presentate non sono state utilizzate, nè lo saranno, per richiedere ulteriori contributi ad altri enti.

3. Le disposizioni del presente articolo, per quanto compatibili, si applicano ai contributi di cui al titolo 3°.

ART.13 - DECADENZA

1. I soggetti beneficiari di contributi di cui al presente regolamento decadono dal diritto di ottenerli, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

a- non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il contributo era stato concesso;

b- non venga presentata la documentazione prescritta ed in particolare per quanto attiene al consuntivo delle spese sostenute;

c- sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa. In questo caso, se si accerta un'esecuzione conforme al progetto ammesso, ma in forma ridotta, il contributo sarà proporzionalmente ridotto;

d- sia stata accertata la falsa dichiarazione di cui all'art. 12 comma 2 lett. c);

e- non sia stato menzionato nel materiale promozionale dell'evento il patrocinio comunale, ove concesso.

2. Nel caso in cui il contributo sia stato in parte anticipato e si verifichi una delle condizioni previste al comma precedente, si farà luogo al recupero della somma già erogata, nelle forme previste dalla legge, e il soggetto responsabile potrà essere escluso dai benefici dell'Ente da una a tre annualità consecutive, secondo la gravità del fatto e il danno recato al Comune.

ART.14 - RESPONSABILITA'

1. L'Amministrazione comunale deve essere tenuta indenne da ogni responsabilità civile, penale e amministrativa in relazione a qualsiasi fatto, atto od evento derivante dall'organizzazione e realizzazione della manifestazione comunque denominata oggetto di contribuzione e in relazione alla corretta destinazione dei fondi pubblici attribuiti nell'interesse della comunità.
2. Il soggetto beneficiario è l'unico organizzatore dell'iniziativa comunque denominata e in quanto tale deve procurarsi tutte le autorizzazioni, permessi, nullaosta e quant'altro necessario a norma di legge in particolar modo sotto il profilo della sicurezza, e deve mettere in atto tutte le precauzioni perché quanto dal medesimo organizzato e realizzato abbia esito non lesivo dei terzi e delle loro proprietà e sia conforme alla legge e ai regolamenti. Egli è tenuto a destinare i fondi pubblici di cui beneficia, per le sole ed esclusive finalità ammesse a contributo.
3. Di quanto sopra il soggetto beneficiario deve dare atto in forma esplicita sottoscrivendo un apposito atto unilaterale d'obbligo con il quale egli si assume direttamente ed in proprio anche a nome di chi rappresenta, le relative responsabilità, esonerando ad ogni effetto il Comune e impegnandosi a rispettare la destinazione dei fondi pubblici.

TITOLO 5° - PATROCINIO

ART.15 - PATROCINIO DEL COMUNE

1. Il Comune favorisce, mediante la concessione del patrocinio dell'Ente, rilevanti iniziative rivolte e aperte alla collettività, e coerenti con la programmazione comunale.
2. La concessione del patrocinio comunale è disciplinata da apposito regolamento.
3. La concessione del patrocinio può comportare i seguenti benefici:
 - a) concessione gratuita di locali od impianti di proprietà del Comune previa sottoscrizione di apposita convenzione;
 - b) uso gratuito di piazze, vie o spazi pubblici in genere, nel rispetto delle norme vigenti in materia;
 - c) contributi per la realizzazione dell'iniziativa.

TITOLO 6° - NORME FINALI

ART.16 - ABROGAZIONE

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari deliberate dal Consiglio comunale in materia di erogazione di benefici economici e materiali.
2. Restano ferme le direttive di Giunta già emanate purché compatibili con il presente regolamento.

